



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF152

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 7

OGGETTO	AGEVOLAZIONE “NUOVA SABATINI” –PROROGA CON MODIFICHE SUL 2019
RIFERIMENTI	ART. 10 DL 34/2019 – ART. 2 DL 69/2013
CIRCOLARE DEL	2/09/2019

Sintesi: nell’ottica di incentivare gli investimenti rallentati dalla crisi e di favorire il reperimento delle risorse finanziarie attraverso il capitale di rischio, il recente Decreto Crescita:

- ha prorogato l’agevolazione nota come “Nuova Sabatini”, potenziandola (in particolare l’importo massimo finanziabile diviene pari a . 4 mil. ed il contributo viene erogato in unica soluzione sia di importo non superiore a 100.000)
- ha introdotto una nuova agevolazione volta al sostegno della capitalizzazione delle PMI.

LA NUOVA SABATINI - ASPETTI GENERALI

L’art. 2 del DL 69/2013 (cd “Nuova Sabatini”), ha introdotto la disciplina agevolativa con lo scopo di:

- accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo
- concedendo l’accesso ai **finanziamenti** e ai contributi **a tasso agevolato**
- alle **piccole e medie imprese** (come individuate dalla Racc. 2003/361/Ce).

Nuova Sabatini - Excursus legislativo	
Art. 2, D.L. 69/2013 (conv. con mod., dalla L. 98/2013)	Art. 1 c. 52-57, L. 232/2016
DM MISE 27/11/2013	L. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018)
DL 3/2015 (conv. con mod. dalla L. 33/2015)	L. 145/2018
DM del 25/01/2016	Art. 10 D.L. 34/2019

Nuova Sabatini (D.I. 69/2013)					
Ambito soggettivo		OCCUPATI	RICAVI	O TOT. ATTIVO	Nota
	PMI	< 250	≤ € 50 mil.	≤ € 43 mil.	Il 1° requisito (occupati) deve coesistere col 2° (riferito alternativam. ai ricavi o l'attivo)
	PICCOLA IMPRESA	< 50	≤ € 10 mil.	≤ € 10 mil.	
	MICRO IMPRESA	< 10	≤ € 2 mil.	≤ € 2 mil.	
	Settori	✓ agricolo, forestale e zone rurali (p.to 14 dell'art. 2 del Reg. (UE) n.702/2014); ✓ produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (p.to 5 dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 1388/2014); ✓ settori non ricompresi nei precedenti (p.to 18 dell'art. 2 del Regolamento GBER).			
	Obiettivi (per settori diversi dalla pesca e acquacoltura), nei limiti e alle condizioni stabiliti dal reg. GBER (art. 17)	▪ creazione di un nuovo stabilimento ; ▪ ampliamento di uno stabilimento esistente; ▪ diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; ▪ trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;			

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; ✓ gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; ✓ l'operazione avviene a condizioni di mercato.
	Requisiti alla data della presentazione della domanda (art. 3 c. 1, DM 25/01/2016)	<ul style="list-style-type: none"> a) iscrizione al Registro Imprese (o nel Registro delle imprese di pesca) b) non sono in liquidazione volontaria c) non sono sottoposte a procedure concorsuali, nè si trovano in situazioni "di difficoltà" come definite dal regolamento GBER d) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un C/C vincolato gli aiuti considerati illegali/incompatibili dalla UE.
	Soggetti esclusi (art. 3 c. 2 e 3)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ imprese operanti nel settore delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007); ▪ imprese estere prive di stabile organizzazione in Italia (entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento; è prevista la revoca dell'agevolazione)
Ambito oggettivo	investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.	
	I beni agevolati sono classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'art. 2424 c.c.	
Vincoli	Gli investimenti effettuati con modalità diversa dal leasing devono essere capitalizzati e figurare nell'attivo patrimoniale della PMI per almeno 3 anni.	
Soggetti erogatori	Banche/intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, purché garantiti da banche (aderenti a specifica convenzione definita dallo stesso DM)	
Contributi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contributo in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti agevolati ▪ Parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto e fissato dalla normativa secondaria attuativa della misura, pari a <ul style="list-style-type: none"> ✓ 2,75% annuo per gli investimenti "ordinari"; ✓ 3,75% per gli investimenti "Impresa 4.0" (misura introdotta attraverso la L. 232/2016 e mantenuta successivamente dalla L. 205/2017) 	
Durata massima dei finanziamenti	5 anni decorrenti dalla stipula del contratto di finanziamento (nel caso di leasing, dalla data di consegna del bene o alla data di collaudo se successiva).	
Importo massimo	€ 2.000.000 per impresa beneficiaria (aumentato ad € 4 mil. dal Decreto crescita)	



Attenzione: nel caso del leasing, è previsto l'**esercizio anticipato dell'opzione di acquisto** al momento della stipula del contratto.

IL PROCEDIMENTO

Di seguito il procedimento connesso con l'agevolazione prevista dalla Cir. 14036/2017, MISE (la tabella fa riferimento alla sola richiesta di finanziamento; del tutto analoga è la procedura in caso di leasing).

IL PROCEDIMENTO	
	Inoltro della domanda di agevolazione e della correlata richiesta di finanziamento per l'acquisizione di investimenti alla banca/intermediario finanziario .
	In seguito all'esito positivo dell'istruttoria effettuata, avendo riguardo alla regolarità formale e alla completezza della documentazione acquisita nonché alla sussistenza dei requisiti dimensionali, la banca/intermediario trasmette al MISE la richiesta per la prenotazione del contributo
	Il MISE conferma la disponibilità delle risorse
	La banca/intermediario può concedere il finanziamento alla PMI
	La banca/intermediario trasmette al MISE la relativa delibera , assieme alla documentazione inviata dalla PMI in sede di presentazione di domanda di accesso alle agevolazioni
	Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, con l'indicazione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ dell'ammontare degli investimenti ammissibili ✓ delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione ✓ degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria che trasmette a quest'ultima ed alla banca/intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento: <ul style="list-style-type: none"> ✓ è pari all'ammontare degli interessi ✓ calcolati su un piano di ammortamento quinquennale convenzionale con rate semestrali posticipate ✓ al tasso del 2,75 % annuo per gli investimenti ordinari (del 3,575% annuo per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti).
	La banca/intermediario si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare il finanziamento (la stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo).
	La PMI completa l'investimento
	La PMI, ultimato l'investimento : <ul style="list-style-type: none"> ✓ paga il saldo dei beni connessi ✓ richiede l'erogazione della prima quota di contributo. Questa avviene mediante trasmissione al MISE (in formato digitale ed esclusivamente tramite alla piattaforma resa disponibile dal MISE) di una apposita dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione (unitamente alla documentazione richiesta).
	Allo stesso modo la PMI trasmette al MISE le richieste di quote di contributo successive alla prima

AVVIO DEGLI INVESTIMENTI

La **Cir. MISE 14036/2017**, ancora valida, fissa con precisione il momento di avvio degli investimenti.



"Per avvio degli investimenti s'intende, a seconda di quale condizione si verifichi prima, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi agli investimenti oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibili gli investimenti."






Attenzione: l'avvio degli investimenti segna il momento della data della trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni; infatti quest'ultima deve essere sempre anteriore, a mezzo PEC. Ad ogni unità produttiva interessata dovrà corrispondere una specifica domanda di agevolazione.

SPESE AMMISSIBILI

Si riportano di seguito i requisiti degli investimenti riportati nella circolare.

SPESE AMMISSIBILI (Cir. MISE n. 14036/2017)	
	Operazioni di acquisto o di leasing finanziario
	Beni strumentali ad uso produttivo, correlati all'attività svolta dall'impresa, destinati a strutture produttive esistenti o da impiantare nell'ambito del territorio nazionale, ubicati presso l'unità produttiva dell'impresa in cui è realizzato l'investimento
	I beni devono possedere, singolarmente ovvero nel loro insieme, un' autonomia funzionale .  Non è ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinario che non soddisfano detto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente , introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa.
	Singoli beni di importo inferiore a € 516,46 (al netto dell'IVA): <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>in generale</u>: non sono ammessi ▪ <u>in deroga</u>: sono agevolati se la medesima fornitura prevede più beni strumentali, nel loro complesso funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento, di valore inferiore al predetto importo, purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a € 516,46



Attenzione: la **legge di bilancio per il 2017** ha esteso l'originaria portata applicativa dell'agevolazione ricomprendendovi i seguenti **investimenti cd. industria 4.0**:

- macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data;
- cloudcomputing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

SPESE NON AMMISSIBILI (Cir. MISE n. 14036/2017)

✓	per l'acquisto di componenti o parti di macchinari, impianti e attrezzature che non soddisfano il requisito dell'autonomia funzionale;
✓	relative a terreni e fabbricati, incluse le opere murarie di qualsiasi genere; sono altresì esclusi "immobilizzazioni in corso e acconti";
✓	per scorte di materie prime e semilavorati di qualsiasi genere;
✓	per prestazione di servizi e consulenze di qualsiasi genere;
✓	per l'acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni già esistenti in azienda;
✓	relative a commesse interne;
✓	relative a beni usati o rigenerati;
✓	per materiali di consumo;
✓	di funzionamento;
✓	relative a imposte e tasse;
✓	relative al contratto di finanziamento e a spese legali di qualsiasi genere;
✓	relative a utenze di qualsiasi genere, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, gas, etc.;
✓	- per pubblicità e promozioni di qualsiasi genere.

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo alle PMI, in base alle disposizioni originarie:

- con riguardo alle modalità, queste vengono fissate dal provvedimento di concessione;
- il piano temporale si esaurisce entro il **4° anno dalla data di ultimazione dell'investimento**, in quote annuali.



N.B.: tali aspetti sono stati efficientati dal decreto crescita (si veda più avanti).

LE PROROGHE

La legge di bilancio 2017 (L. 232/2016) ha prorogato il termine previsto per la concessione dei finanziamenti di banche e intermediari finanziari precedentemente fissato al 31/12/2016.

In seguito la Legge 205/2017, tra le altre modifiche poste all'agevolazione, ha ulteriormente prorogato la misura in questione dal 31/12/2018 fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili.

Successivamente l'agevolazione è stata ulteriormente **prorogata dalla L. 145/2018** (legge di bilancio 2019), **fino ad esaurimento**. Con il Decreto Direttoriale 1337/2019 sono state accolte le prenotazioni pervenute nel mese di dicembre e rimaste insoddisfatte.

NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA

Il D.L. 34/2019 (conv. dalla L. 58/2019) ha introdotto delle novità nell'ambito delle agevolazioni legate alla Nuova Sabatini:

NEW

- **innalzamento dell'importo massimo** del finanziamento agevolato (art. 20);
- **semplificazioni** (art. 20);
- **il sostegno alla capitalizzazione** (art. 21).

RADDOPPIO DELL'IMPORTO MASSIMO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO

Per effetto dell'art. 20 l'importo massimo del finanziamento agevolato che può essere accordato a ciascuna impresa passa

- ad €. 2.000.000
- **ad €. 4.000.000.**



Attenzione: l'**importo minimo** resta invece fermo a €. 20.000.

L'aumento è stato realizzato in considerazione dell'insufficienza del massimale originariamente previsto per le esigenze (in termini di entità degli investimenti) delle imprese di medie dimensioni.

SEMPLIFICAZIONI

Si riporta di seguito la modifica apportata dal decreto crescita all'art. 2 c. 4, D.L. 69/2013.

Semplificazioni previste dal decreto crescita (art. 20 c. 1, lett. b)

Nuova versione	
	<i>"Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione</i>

	<i>dell'investimento, in piu' quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo."</i>
Precedente versione	<i>"Alle imprese di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 2, nella misura massima e con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo e' effettuata in piu' quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo."</i>

La previsione di erogare il **contributo in un'unica soluzione** nel caso di **finanziamenti d'importo non superiore a € 100.000** volge verso:

- lo snellimento dell'attività amministrativa (anche considerata la numerosità delle istanze che, in passato, ha aggravato gli oneri amministrativi e generato ritardi nei pagamenti alle PMI)
- l'innalzamento (nonché l'anticipo) dei flussi di cassa.


La relazione illustrativa precisa che la soluzione in esame *"non necessita di anticipazioni di cassa."* E' altresì rilevante il fatto che l'erogazione dei contributi si fonda sulle dichiarazioni prodotte dalle imprese, spostando i controlli da preventivi a successivi.

IL SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE

Il D.L. 34/2019 ha introdotto una **nuova fattispecie dell'agevolazione**. Secondo l'art. 21 ...



"I contributi (ndr: in esame) sono altresì riconosciuti, alle condizioni di cui al presente articolo, in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento."



L'agevolazione tende a superare le seguenti criticità:

- favorire il ricorso delle imprese di minori dimensioni al capitale di rischio, piuttosto che al finanziamento bancario
- per far fronte al fenomeno della sottocapitalizzazione delle suddette imprese;
- favorire altresì gli investimenti produttivi in un contesto di crisi economica e finanziaria
- dovuta alla maggiore difficoltà di accesso al credito bancario riscontrata dalle imprese

In tal caso, il contributo concesso è più elevato rispetto alla Nuova Sabatini:

SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE (Art. 21, D.L. 34/2019)		
I contributi sono rapportati agli interessi calcolati convenzionalmente sul finanziamento al tasso annuo del ...	5%	Micro e piccole imprese
	3,575%	Medie imprese

Si attende il decreto di natura regolamentare di prossima emanazione.

L'IMPEGNO DEI SOCI A SOTTOSCRIVERE L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Il **comma 2 dell'art. 21** cit., stabilisce quanto di seguito riportato:



"Le agevolazioni ... sono concesse ... a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in piu' quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento."

CONTABILIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO EROGATO AI SENSI DELLA "NUOVA SABATINI"

Il contributo è definito dal MISE un "Contributo in conto impianti".

Tuttavia, come più volte chiarito dall'Agenzia Entrate relazione a fattispecie analoghe, il MISE non ha una specifica competenza dal punto di vista fiscale e, pertanto, adotta spesso termini "atecnici" dal punto di vista fiscale. Nel caso di specie il riferimento alla natura di tale contributo riguarda gli aspetti amministrativi (e, più in particolare, come vanno considerati tali contributi nell'ambito del bilancio dello Stato).

FAQ MISE 7.2	
Inquadramento contributivo della Nuova Sabatini	<p>La Nuova Sabatini è un aiuto di stato configurabile come "contributo in conto impianti" comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime "de minimis". Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell'intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari: ..."</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese; ▪ regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate; ▪ regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%."



N.B.: i contributi in regime "de minimis" sono i cd. "aiuti d'importanza minore", che consentono di sostenere alcuni settori merceologici o alcune tipologie d'impresa attraverso contributi di modesta entità in maniera rapida. Questi sono incapaci di produrre significativi effetti distorsivi sulla concorrenza e, pertanto, sono esentati dagli obblighi di notifica, ex art. 108, par. 3 del Trattato (FNC, Doc. del 20 settembre 2018).

La natura del contributo va individuata ai sensi dell'**OIC 12** che, al **par. 96** precisa quanto segue:



*"In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che riducono gli interessi sui finanziamenti l'importo dei contributi è portato **a riduzione della voce C17**, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi; se conseguito in esercizi successivi, **va iscritto alla voce C16d**."*

In sostanza, si tratta di un contributo cd. "conto interessi", il quale

- ➔ va stanziato **per competenza**
- ➔ a **riduzione dei componenti finanziari** del conto economico (in generale, a riduzione degli interessi passivi).